

Roma, - 6 FEB. 2014

Alla Confcooperative
Confederazione Cooperative
Italiane

Borgo S. Spirito, 78
00193 - Roma

Prot. 17122

OGGETTO: Confcooperative - Richiesta chiarimenti in merito all'efficacia retroattiva della dichiarazione di ruralità.

È pervenuta alla scrivente la comunicazione del 12 novembre 2013, n. 4878, di codesta Confederazione, con la quale si richiedono chiarimenti riguardo all'efficacia retroattiva della dichiarazione di ruralità degli immobili di cui all'art. 7, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legge 13.05.2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.2011, n° 106, ed al corretto censimento dei fabbricati rurali strumentali ed in particolare di quelli censiti in categoria D/10.

Al riguardo, la scrivente rappresenta che a seguito dell'art. 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201¹, citato nella nota che si riscontra è stato emanato il decreto ministeriale 26 luglio 2012, che all'articolo 7, comma 2, prevede: *"Ai sensi dell'art. 29, comma 8, del decreto-legge n. 216 del 2011, restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, già censiti nei gruppi ordinari. La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, fatto salvo quanto indicato all'art. 5, comma 2, del*

¹ Convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

presente¹ decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

In seguito, l'art. 2, comma 5 – ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha precisato che:

“Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ... deve intendersi nel senso che le domande ... presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, ... e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.”

Circa le modalità di censimento dei fabbricati rurali sono stati diramati specifici chiarimenti e istruzioni operative agli Uffici territoriali con la circolare n. 2/T del 7 agosto 2012 *“Nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali”*, consultabile sul sito internet di questa Agenzia², di cui si riporta di seguito una sintesi.

L'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano (di seguito CEU) sussiste attualmente per tutti i fabbricati rurali. Per quelli a destinazione abitativa e per quelli strumentali all'attività agricola, non censibili in categoria D/10, è previsto che negli atti catastali sia apposta una specifica annotazione attestante il requisito di ruralità. Quelli strumentali, aventi caratteristiche tali da non risultare assimilabili alle unità tipo o di riferimento dei gruppi delle categorie ordinarie (A, B e C), sono censiti al CEU nella categoria speciale D/10 (*“Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”*), ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.

In tale ultima circostanza la ruralità è rinvenibile negli atti catastali dall'attribuzione della categoria D/10 e pertanto, per gli immobili già censiti in tale categoria, non è necessaria alcuna istanza, né l'apposizione di alcuna annotazione indicante la ruralità, come previsto dall'art. 1, comma 2, del citato DM 26 luglio 2012.

² Vedi sezione: *Home – Normativa e prassi – Circolari - Archivio circolari dell'ex Agenzia del Territorio.*

Ai fini dell'iscrizione in catasto del carattere rurale, i contribuenti hanno presentato e presentano agli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia, i seguenti documenti corredati dalla specifica autocertificazione³:

- domande di ruralità di cui all'art. 13, comma 14-*bis*, del DL n. 201/2011 (termine per la presentazione scaduto il 30 settembre 2012), a seguito delle quali è stata apposta in corrispondenza di ciascuna unità immobiliare la seguente annotazione: "*Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n. del*";
- richieste di ruralità ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DM 26 luglio 2012 (per fabbricati di cui si chiede il riconoscimento dei requisiti di ruralità e che non variano la categoria e il classamento), a seguito delle quali è apposta la seguente annotazione: "*Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità ex art.2, comma 6, DM 26/07/2012, con richiesta prot. n.... del....*";
- dichiarazioni con procedura Docfa, in tutti gli altri casi, con specifica annotazione sulle unità immobiliari interessate in sede di registrazione in atti: "*richiesta ruralità - classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)*".

A seguito della presentazione delle dichiarazioni corredate dalle previste autocertificazioni (rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000 ed attestanti i requisiti di ruralità di cui all'art. 9, commi 3 e 3-*bis*, del DL n. 557 del 1993), le vigenti disposizioni prevedono che gli Uffici Provinciali verificano a campione le autocertificazioni e quindi la sussistenza dei requisiti di ruralità, anche attraverso scambi di informazioni e dati detenuti da altre Amministrazioni. A seguito delle verifiche è previsto, in caso di esito negativo, la notifica del relativo atto di accertamento ai soggetti interessati, che possono ricorrere agli usuali strumenti di tutela che l'ordinamento mette loro a disposizione (istanze, ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale).

Restando a disposizione per quanto altro possa occorrere, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Franco Maggio



³ Modelli B e C allegati al DM 26/7/2012, rispettivamente per i fabbricati rurali abitativi e strumentali.